



COPIA

Numero Registro Delibere 3

COMUNE DI MARINA DI GIOIOSA JONICA
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione regolamento comunale per i servizi funebri e cimiteriali

L'anno duemilasette addì ventiquattro del mese di Gennaio alle ore 18,50 convocato come da avvisi iscritti in data 19/01/2007 e consegnati a domicilio dal Messo Comunale, come da sua dichiarazione, si è riunito sotto la presidenza del consigliere Sig. Agrippa Rocco in seduta straordinaria, il Consiglio Comunale composto dai Sigg.:

N.	Cognome e Nome	Qualifica	Presenti SI-NO	N. d'ord	Cognome e nome	Qualifica	Presenti SI-NO
1	AGRIPPO ROCCO	Presidente	SI	12	GALLUZZO ANTONIO	Consigliere	SI
2	COMMISSO GIULIO	Sindaco	SI	13	ROMEO ROCCO S.	Consigliere	SI
3	FEMIA ROCCO ANTONIO	Consigliere	SI	14	JERACI VINCENZO	Consigliere	SI
4	CANDIDO DOMENICO	Consigliere	SI	15	FEMIA ROCCO	Consigliere	SI
5	MINICI SALVATORE	Consigliere	NO	16	AGOSTINO ROCCO	Consigliere	SI
6	MARCELLINO NICOLA	Consigliere	SI	17	DI MASI SABRINA	Consigliere	NO
7	GRUPICO PINO	Consigliere	NO				
8	PUGLIESE BRENDA MARIA L.	Consigliere	SI				
9	LUCA' RUGGERO	Consigliere	SI				
10	LOPRESTI VINCENZO	Consigliere	NO				
11	LOCCISANO FELICE	Consigliere	SI				

Presenti n. 13

Assenti n. 4

Si dà atto che è assente l'Assessore esterno Dott.ssa Silvana Loccisano;

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Antonia Criaco

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Constatato che, essendo il numero dei Consiglieri presenti di n. 12 su n. 16 Consiglieri, più il Sindaco assegnati al Comune e su n. 17 Consiglieri in carica, l'adunanza è legale ai termini dell' Art. 38 del D.Lvo. N. 267 del 18/8/2000;

- DICHIARA APERTA LA RIUNIONE ED INVITA A DELIBERARE SULL'OGGETTO SOPRAINDICATO.

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione
Per quanto concerne la regolarità tecnica ESPRIME PARERE FAVOREVOLE il Dott. Stefano Cortale
Per quanto concerne la regolarità contabile NON NECESSITA PARERE

Prende la parola l'assessore ai lavori pubblici Marcellino Nicola: *"Abbiamo cercato di disciplinare al meglio questa delicata materia, ma siamo pronti a discutere su proposte che eventualmente questo consiglio comunale vuole proporre"*.

Il consigliere Romeo Rocco propone di regolare meglio le modalità di svolgimento dei lavori di manutenzione ordinaria in modo tale che non sia lasciata alla discrezionalità del custode la libertà di accesso al cimitero comunale.

Interviene l'assessore Candido che propone di inserire una norma che disciplini l'utilizzazione di colori nella pittura esterna delle cappelle.

Tutto ciò premesso e considerato

- visto l'art. 42 del Tuel 267/2000;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentito l'intervento del Sindaco;

Udite le proposte dei consiglieri;

Con voti unanimi legalmente espressi;

DELIBERA

1. Di approvare il regolamento comunale per i servizi funebri e cimiteriali con le integrazioni sopra richieste allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
2. Di stabilire che il presente regolamento entrerà in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.
3. Di stabilire che con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento ora in vigore, nonché ogni altra disciplina con esso contrastante.

11
9

COMUNE DI MARINA DI GIOIOSA JONICA
Provincia di Reggio Calabria
Area Tecnico - Manutentiva

REGOLAMENTO COMUNALE
PER I SERVIZI
FUNEBRI E CIMITERIALI



INDICE:

CAPO I - NORME GENERALI

- Art. 1 - Oggetto del regolamento.
- Art. 2 - Responsabilità del comune.

CAPO II - PERSONALE DEI SERVIZI CIMITERIALI

- Art. 3 - Organico del personale addetto ai servizi cimiteriali.
- Art. 4 - Organizzazione dei servizi cimiteriali.
- Art. 5 - Obblighi del custode del cimitero.

CAPO III - TRASPORTO DEI CADAVERI

- Art. 6 - Disciplina del trasporto dei cadaveri.
- Art. 7 - Facoltà di disporre della salma e dei funerali.
- Art. 8 - Vigilanza per il trasporto dei cadaveri.
- Art. 9 - Trasporto di cadavere nell'ultima abitazione.

CAPO IV - CARRI FUNEBRI

- Art. 10 - Caratteristiche dei carri funebri.
- Art. 11 - Manutenzione dei carri funebri.

CAPO V - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

- Art. 12 - Orario per il trasporto dei cadaveri.
- Art. 13 - Modalità del trasporto e percorsi consentiti.
- Art. 14 - Divieto di sosta e di interruzione dei cortei funebri.
- Art. 15 - Trasporto di morti di malattie infettive-diffusive.

CAPO VI - TRASPORTI

- Art. 16 - Trasporto da e per altro Comune.
- Art. 17 - Trasporto a seguito di morte da malattia infettiva-diffusiva.
- Art. 18 - Trasporto da e per l'estero.
- Art. 19 - Trasporto di ossa umane e altri resti mortali.
- Art. 20 - Trasporto dei nati morti e dei prodotti abortivi.

CAPO VII - POLIZIA INTERNA DEI CIMITERI

- Art. 21 - Ricevimento dei cadaveri.
- Art. 22 - Sepoltura nei giorni festivi.
- Art. 23 - Orario di apertura dei cimiteri al pubblico.
- Art. 24 - Divieti di ingresso nei cimiteri.
- Art. 25 - Comportamenti vietati all'interno dei cimiteri.
- Art. 26 - Riti religiosi all'interno dei cimiteri.

CAPO VIII - INUMAZIONI, TUMULAZIONI

- Art. 27 - Inumazioni e tumulazioni - Termini.
- Art. 28 - Epigrafi.
- Art. 29 - Introduzione di cassette con resti mortali in nicchie occupate da feretri.
- Art. 30 - Inumazioni e tumulazioni - Oneri.

CAPO IX - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- Art. 31 - Esumazione ed Estumazioni ordinarie.
- Art. 32 - Esumazioni/Estumazioni straordinarie.
- Art. 33 - Verbale delle operazioni.
- Art. 34 - Smaltimento dei materiali.
- Art. 35 - Esumazioni ed estumulazioni - Oneri.

CAPO X - DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI - NORME GENERALI

Art. 36 - Aree e loculi soggetti a concessione.

Art. 37 - Limiti alle concessioni.

Art. 38 - Programmazione delle concessioni.

CAPO XI - PROCEDURA PER OTTENERE LE CONCESSIONI

Art. 39 - Atto di concessione.

Art. 40 - Durata delle concessioni.

Art. 41 - Tariffa delle concessioni - Responsabilità per danni.

Art. 42 - Concessioni per tumulazioni provvisorie.

CAPO XI - DIRITTO ALL'USO

Art. 43 - Averi diritto all'uso, per sepolture di famiglia

Art. 44 - Averi diritto all'uso, per tumulazioni in loculi o tombe

Art. 45 - Ammissione in sepoltura di famiglia e per collettività

Art. 46 - Ammissione alla tumulazione.

CAPO XII - LAVORI - MANUTENZIONE

Art. 47 - Autorizzazione ad eseguire i lavori.

Art. 48 - Doveri in ordine alla manutenzione.

CAPO XII - RINNOVO DELLE CONCESSIONI

Art. 49 - Rinnovo delle concessioni.

Art. 50 - Rinuncia alle concessioni.

Art. 51 - Rinuncia alle concessioni - Rimborso parziale del canone.

Art. 52 - Cause di decadenza.

Art. 53 - Decadenza dalla concessione per mancata realizzazione dell'opera.

Art. 54 - Censimento delle concessioni in atto.

Art. 55 - Regolarizzazione delle concessioni in atto.

Art. 56 - Procedura per la regolarizzazione delle concessioni.

CAPO XII - LAVORI EDILI ALL'INTERNO DEL CIMITERO

Art. 57 - Lavori privati nei cimiteri.

Art. 58 - Assunzione di imprese per lavori privati nei cimiteri.

Art. 59 - Orario di lavoro - Sospensione dei lavori.

Art. 60 - Opere private - Vigilanza - Collaudo.

CAPO XIV - NORME FINALI

Art. 61 - Tutela dei dati personali.

Art. 62 - Abrogazione di precedenti disposizioni.

Art. 63 - Vigilanza - Sanzioni.

Art. 64 - Entrata in vigore.

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina, ad integrazione delle norme di cui:
 - a) al testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;
 - b) al d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, recante: "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127" e successive modificazioni;
 - c) al d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e successive modificazioni, recante: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria" e successive modificazioni;
 - d) alle norme regionali;i servizi funebri e cimiteriali di questo comune.
2. I trasporti funebri;
3. La concessione in uso, a privati ed a enti:
 - di aree cimiteriali, per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività;
 - di loculi cimiteriali;
 - di fosse cimiteriali, per la costruzione di tombe in muratura interrate con capienza di 2 salme;

Art. 2 - Responsabilità del comune.

1. Il comune, mentre ha cura perchè, nell'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone o danni, furti, ecc., alle cose, non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio, come pure per l'impiego di mezzi ed attrezzature posti a disposizione del pubblico: scale mobili per accedere a cellette, a loculi, ecc.

CAPO II

PERSONALE DEI SERVIZI CIMITERIALI

Art. 3 - Organico del personale addetto ai servizi cimiteriali.

1. L'organico del personale addetto ai servizi cimiteriali è quello risultante dal seguente prospetto:

N° 1 custode - seppellitore

2. Le funzioni relative alla gestione degli atti, saranno svolte mediante la costituzione di un "Ufficio" presso la sede municipale;

Art. 4 - Organizzazione dei servizi cimiteriali.

1. Sul funzionamento dei servizi cimiteriali e funebri in genere vigila il coordinatore sanitario dell'azienda unità sanitaria locale (A.U.S.L.), con le procedure di cui all'art. 51 del regolamento di polizia mortuaria approvato con d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 5 - Obblighi del custode del cimitero.

1. Il custode è responsabile della regolare tenuta dei registri previsti dall'art. 52 del regolamento di polizia mortuaria approvato con d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ed ha l'obbligo di tenerli costantemente a disposizione del pubblico:
 - a) una copia del presente regolamento;
 - b) una copia dei regolamenti e delle tariffe relative alle concessioni ed ai servizi cimiteriali e funebri.

CAPO III

TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 6 - Disciplina del trasporto dei cadaveri.

Per il trasporto dei cadaveri trovano puntuale applicazione le norme di cui al capo IV del regolamento di polizia mortuaria approvato con d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e successive modificazioni.

Art. 7 - Facoltà di disporre della salma e dei funerali.

1. Il trasporto funebre è autorizzato sulla base della volontà testamentaria espressa dal defunto.
2. In assenza di disposizione testamentaria la volontà è manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto.
3. L'ordine suesposto trova applicazione in tutti i rapporti successivi (cremazione, destinazione delle ceneri, inumazione, tumulazione, epigrafi, ecc.).

Art. 8 - Vigilanza per il trasporto dei cadaveri.

1. L'ufficiale di stato civile, al momento del rilascio dell'autorizzazione al trasporto di un cadavere prevista dall'art. 23 del regolamento di polizia mortuaria approvato con d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ne dà notizia alla polizia municipale per gli eventuali servizi di assistenza e vigilanza.
2. La vigilanza ed il controllo sul servizio di trasporto sono di competenza dell'azienda sanitaria locale, così come previsto dall'art. 16, comma 3, del d.P.R. n. 285/1990.
3. La stessa A.U.S.L. riferisce annualmente a questa amministrazione sull'andamento del servizio e propone gli eventuali provvedimenti necessari per assicurarne la regolarità.

Art. 9 - Trasporto di cadavere nell'ultima abitazione.

1. Su richiesta scritta di un familiare, il responsabile del servizio può autorizzare il trasporto del cadavere di persone residenti in vita nel comune dal locale di osservazione di cui all'art. 12 del regolamento di polizia mortuaria approvato con d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, all'ultima abitazione, affinché, in quel luogo siano rese onoranze funebri nel rispetto della normativa regionale.
2. Il trasporto ha luogo dopo la visita necroscopica salvo il diverso parere del coordinatore sanitario dell'azienda unità sanitaria locale (A.U.S.L.).

CAPO IV CARRI FUNEBRI

Art. 10 - Caratteristiche dei carri funebri.

1. I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada sono internamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile.
2. Detti carri sono posti in servizio solo dopo che sono stati riconosciuti idonei dall'azienda sanitaria locale.
3. La dichiarazione di idoneità del carro risulta da apposito registro, da conservarsi sullo stesso in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

Art. 11 - Manutenzione dei carri funebri.

1. I carri funebri sono tenuti sempre in perfetto stato di funzionamento, decoro e pulizia. Sono disinfettati mensilmente e, comunque, ogni qualvolta si verifichi la perdita di sostanze organiche dalle salme o quando sono state trasportate salme di persone decedute per malattie infettive.
2. L'azienda unità sanitaria locale controlla, lo stato di manutenzione dei carri funebri.

CAPO V ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Art. 12 - Orario per il trasporto dei cadaveri.

1. Il sindaco, in relazione al disposto dell'art. 22 del d.P.R. n. 285/1990, con apposito provvedimento, disciplina:
 - l'orario per il trasporto dei cadaveri;
 - i percorsi consentiti;
 - il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito.
2. L'orario per il trasporto dei cadaveri deve essere compatibile con quello di apertura dei cimiteri.
3. Di norma, nei giorni festivi non hanno luogo trasporti funebri.
4. Per gravi motivi, sentito il coordinatore sanitario della unità sanitaria locale, il sindaco li autorizza.

Art. 13 - Modalità del trasporto e percorsi consentiti.

1. Il trasporto, a seconda della richiesta e salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, comprende:

- a) il prelievo della salma dall'abitazione o dall'istituto ospedaliero, convivenza, ecc.;
- b) il corteo, a passo, alla chiesa, tempio o piazza, con sosta per le esequie ordinarie;
- c) il proseguimento, con l'itinerario più breve, al cimitero.

Art. 14 - Divieto di sosta e di interruzione dei cortei funebri.

1. Lungo il percorso i cortei funebri, ai sensi dell'art. 163 del vigente codice della strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, non possono essere interrotti.

Art. 15 - Trasporto di morti di malattie infettive-diffusive.

- 1. Se la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
- 2. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

**CAPO VI
TRASPORTI**

Art. 16 - Trasporto da e per altro Comune.

- 1. Le salme provenienti da altro comune, salvo diversa autorizzazione, sono trasportate direttamente al cimitero, ove, da parte del custode, sono accertate sia la regolarità dei documenti che le caratteristiche del feretro in rapporto alla sepoltura cui è destinato.
- 2. Per giustificati motivi, e sempre che si tratti di salme contenute in casse regolamentari, il Sindaco, sentito il parere del responsabile del competente servizio sanitario della A.U.S.L. può autorizzare il deposito temporaneo dei feretri presso le abitazioni private o nei templi, da dove seguirà il funerale secondo le modalità indicate nel presente regolamento.
- 3. Il trasporto di salme nel cimitero di altro comune è autorizzato dall'ufficiale di stato civile ai sensi dell'art. 24 e seguenti del Regolamento di polizia mortuaria approvato con d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
- 4. L'autorizzazione è rilasciata su domanda dei familiari del defunto.
- 5. Il decreto di autorizzazione è comunicato al comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento.
- 6. Se è richiesta la sosta della salma in altri comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto è comunicato anche a questi comuni.

Art. 17 - Trasporto a seguito di morte da malattia infettiva-diffusiva.

- 1. Per i morti di malattie infettive-diffusive, comprese nell'apposito elenco pubblicato dal ministero della sanità, l'autorizzazione al trasporto è data soltanto quando risulta accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto in cassa regolamentare, seguendo le prescrizioni di cui agli artt. 18 e 32 del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 18 - Trasporto da e per l'estero.

- 1. Per i trasporti da e per l'estero trovano applicazione le norme di cui all'art. 25 e seguenti del d.P.R. n. 285/1990.

Art. 19 - Trasporto di ossa umane e altri resti mortali.

- 1. Il trasporto di ossa umane e altri resti mortali assimilabili, entro l'ambito del comune in luogo diverso dal cimitero, fuori del comune, in Stati esteri, è soggetto alle stesse autorizzazioni necessarie per il trasporto di un cadavere.
- 2. Detto trasporto non è comunque soggetto alle misure precauzionali igieniche stabilite per le morti dovute a malattie infettive-diffusive e il mezzo di trasporto non deve possedere le caratteristiche di cui al Capo IV.
- 3. Le ossa umane e gli altri resti mortali assimilabili sono in ogni caso raccolti in una cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660 e chiusa con saldatura, recante il nome e il cognome del defunto.
- 4. Se le ossa ed i resti mortali provengono da rinvenimento e non è possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta deve recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

Art. 20 - Trasporto dei nati morti e dei prodotti abortivi.

- 1. Per il trasporto dei nati morti e dei prodotti abortivi di cui all'art. 7 del regolamento approvato con d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, non trovano applicazione le norme del presente regolamento.
- 2. I detti trasporti sono disciplinati dall'azienda sanitaria locale.

CAPO VII

POLIZIA INTERNA DEI CIMITERI

Art. 21 - Ricevimento dei cadaveri.

1. Nei cimiteri comunali sono ricevuti, oltre ai cadaveri, i nati morti, i prodotti del concepimento, ed i resti mortali di cui all'art. 50 del regolamento di polizia mortuaria approvato con d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285:

a) i cadaveri delle persone che, durante la loro vita, hanno avuto in questo comune la residenza anagrafica;

b) gli ascendenti o discendenti ed i collaterali di secondo grado di persone residenti in questo comune.

2. Per i seppellimenti di cui alla precedente lettera b), gli interessati fanno apposita documentata domanda al responsabile del servizio il quale accorda l'autorizzazione solo in presenza di disponibilità di posti.

Art. 22 - Sepoltura nei giorni festivi.

1. Di norma, nei giorni festivi non hanno luogo le sepolture.

2. Per gravi motivi, sentito il coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale, il responsabile del servizio le autorizza.

3. I feretri trasportati ugualmente al cimitero in detti giorni festivi sono presi in custodia nella camera mortuaria per essere sepolti il primo giorno feriale utile.

Art. 23 - Orario di apertura dei cimiteri al pubblico.

1. Per i cimiteri sono osservati gli orari di apertura al pubblico di cui al seguente prospetto:

	GIORNI FERIALI				GIORNI FESTIVI			
	Mattino		Pomeriggio		Mattino		Pomeriggio	
	Dalle ore	Alle ore	Dalle ore	Alle ore	Dalle ore	Alle ore	Dalle ore	Alle ore
GENNAIO	8.00	12.00	13.00	16.30	8.00	12.00	13.00	16.30
FEBBRAIO	8.00	12.00	13.00	16.30	8.00	12.00	13.00	16.30
MARZO	8.00	12.00	13.00	16.30	8.00	12.00	13.00	16.30
APRILE	8.00	12.00	14.00	19.30	8.00	12.00	14.00	19.30
MAGGIO	8.00	12.00	14.00	19.30	8.00	12.00	14.00	19.30
GIUGNO	8.00	12.00	14.00	19.30	8.00	12.00	14.00	19.30
LUGLIO	8.00	12.00	14.00	19.30	8.00	12.00	14.00	19.30
AGOSTO	8.00	12.00	14.00	19.30	8.00	12.00	14.00	19.30
SETTEMBRE	8.00	12.00	13.00	16.30	8.00	12.00	13.00	16.30
OTTOBRE	8.00	12.00	13.00	16.30	8.00	12.00	13.00	16.30
NOVEMBRE	8.00	12.00	13.00	16.30	8.00	12.00	13.00	16.30
DICEMBRE	8.00	12.00	13.00	16.30	8.00	12.00	13.00	16.30

2. I giorni 1 e 2 novembre, il cimitero verrà aperto con orario continuato, il responsabile del servizio tecnico, disporrà l'ausilio ritenuto necessario al custode cimiteriale;

3. Il responsabile del servizio, in relazione ad esigenze eccezionali, con apposito provvedimento, apporta, ai detti orari, temporanee modifiche.

4. Il segnale di chiusura dei cimiteri viene dato, a mezzo del suono di campanelli, trenta minuti prima dell'orario prescritto; a detto segnale tutti coloro che si trovano entro il cimitero devono avviarsi verso l'uscita.

Art. 24 - Divieti di ingresso nei cimiteri.

1. Nei cimiteri è vietato l'ingresso:

a) ai minori di anni 14, non accompagnati da persone adulte;

b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;

c) alle persone in massa, non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa o civile, senza la preventiva autorizzazione del responsabile del servizio;

d) a chiunque, quando il responsabile del servizio, per motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria o di disciplina interna, ravvisi l'opportunità del divieto.

Art. 25 - Comportamenti vietati all'interno dei cimiteri.

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il luogo, in particolare è vietato:

- a) fumare, consumare cibi, correre, tenere contegno chiassoso, cantare, bestemmiare;
- b) introdurre armi, cani o altri animali;
- c) toccare e rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ricordi, ornamenti, lapidi;
- d) buttare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi contenitori o spazi;
- e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- f) calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, sedere sui tumuli, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, ed in particolare fare loro offerte di lavoro, di oggetti, distribuire indirizzi, carte, volantini d'ogni sorta; tale divieto è particolarmente rigoroso per il personale del cimitero e delle imprese che svolgono attività nel cimitero;
- h) prendere fotografie di opere funerarie senza l'autorizzazione del custode e, se si tratta di tomba altrui, senza l'autorizzazione del concessionario della sepoltura;
- i) eseguire lavori, iscrizioni nelle tombe altrui senza l'autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- l) commerciare oggetti di decorazione delle tombe fra privati entro il recinto del cimitero;
- m) chiedere l'elemosina od offerte;
- n) accedere con mezzi automobilistici privati sprovvisti di speciale autorizzazione rilasciata dal responsabile del servizio.

2. I divieti predetti, in quanto applicabili, si estendono anche nella zona immediatamente adiacente al cimitero.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50/00 a 250/00 €.

Art. 26 - Riti religiosi all'interno dei cimiteri.

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per singolo defunto che per la collettività dei defunti, della chiesa cattolica e delle confessioni religiose non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano.

CAPO VIII

INUMAZIONI, TUMULAZIONI

Art. 27 - Inumazioni e tumulazioni - Termini.

1. Le inumazioni e le tumulazioni, di norma, seguono immediatamente la consegna dei feretri di cui al precedente articolo 21.

2. Tuttavia, per esigenze particolari, a richiesta scritta dei familiari, sentito il coordinatore sanitario dell'azienda unità sanitaria locale (A.U.S.L.), il feretro può essere depositato nella camera mortuaria fino ad un massimo di 10 (dieci) giorni. In quest'ultimo caso il custode del cimitero concorda, con gli interessati, il giorno e l'ora in cui si svolgeranno le operazioni.

3. L'accordo risulta in calce alla richiesta.

Art. 28 - Epigrafi.

1. Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, i materiali autorizzati in relazione al carattere e alla durata delle sepolture.

2. Ogni epigrafe contiene le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi.

3. Le epigrafi sono scritte in lingua italiana; sono permesse citazioni in latino, in ebraico per gli israeliti e nelle rispettive lingue per gli stranieri, purché queste ultime, seguite dalla traduzione in italiano.

4. Sulla lapide di chiusura dei loculi e delle cellette è indicato in ogni caso il nome, il cognome e le date di nascita e di morte.

5. Le donne coniugate o vedove sono indicate con i due cognomi.

Art. 29 - Introduzione di cassette con resti mortali in nicchie occupate da feretri.

1. E' consentita l'introduzione di cassette metalliche contenenti resti mortali nelle sepolture private e nei loculi, se ciò viene richiesto per consentire l'abbinamento di resti mortali a salme di congiunti ivi tumulate, fino all'esaurimento della capienza.

2. Fino alla costruzione di particolari colombari per il ricevimento dei resti mortali, è consentito ospitare nello stesso loculo e nella stessa sepoltura privata anche feretri e resti mortali, raccolti nelle apposite cassette metalliche, di persone non legate in vita da vincolo di parentela.

3. L'introduzione delle predette cassette metalliche ha luogo, sempre che il sepolcro abbia la capienza necessaria, previa autorizzazione del custode.

Art. 30 – Inumazioni e tumulazioni – Oneri (modificato con delibera n° 7 del 12/03/2013)

1. Tutte le operazioni relative alle inumazioni sono assicurate dal Comune.
2. L'utente, per le operazioni di cui al punto 1, dovrà versare – quale contributo per l'acquisto dei materiali necessari per l'esecuzione dei lavori – Euro 50,00 per la tumulazione in loculi o Euro 100,00 per la tumulazione in fosse, cappelle o edicole.
3. Il versamento dovrà essere effettuato all'atto della segnalazione del decesso all'Ufficio di stato civile su apposito bollettino di c/c intestato al Comune.
4. Sono comunque sempre a carico dell'utente le forniture dei materiali pregiati ed ornamentali.

Capo IX

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 31 – Esumazione ed Estumazioni ordinarie

1. Le estumulazioni ordinarie si eseguono allo scadere delle rispettive concessioni nel rispetto delle norme di cui all'art. 86 del regolamento di polizia mortuaria approvato con d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, le operazioni eseguite tutti gli anni nel periodo invernale.
2. Almeno 90 giorni prima dell'inizio delle operazioni, a cura del custode del cimitero sono collocati, a margine dei campi comuni interessati, ben visibili, appositi avvisi indicati i loculi o le fosse interessate al turno di esumazione/estumazione ordinaria, con invito, ai familiari interessati a conoscere l'esatta data dell'esumazione, a comunicare il proprio indirizzo.
3. A cura dell'ufficio comunale preposto al servizio, è notificato ai richiedenti o, in assenza all'intestatario del foglio di famiglia cui in vita apparteneva il defunto, l'avviso con indicato il giorno e l'ora presunta in cui la esumazione è effettuata, con facoltà di assistervi anche per il recupero di eventuali oggetti valore o ricordo.
4. Non presentandosi alcun familiare l'operazione è rinviata.
5. Del rinvio di cui al comma precedente il custode del cimitero informa l'ufficio comunale che prende le iniziative del caso dando le conseguenti motivazioni.

Art. 32 – Esumazioni/Estumazioni straordinarie

1. Per le esumazioni straordinarie sono scrupolosamente osservate le norme di cui agli articoli 83 e 84 del regolamento di polizia mortuaria approvato con d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 33 – Verbale delle operazioni

1. Per ciascuna operazione esumazione ordinaria o straordinaria nonché, di estumulazione sia ordinaria che straordinaria, è redatto apposito verbale con elencati gli oggetti eventualmente rinvenuti.
2. I detti verbali sono firmati anche dagli eventuali familiari presenti i quali firmano, anche, per ricevuta degli oggetti rinvenuti e loro consegnati.

Art. 34 – Smaltimento dei materiali

1. Resta salvo il disposto dell'art. 85, comma 2, del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, per quanto concerne quei rifiuti che, a parere del coordinatore sanitario dell'azienda unità sanitaria locale, costituiscono grave pericolo per la salute pubblica che sono smaltiti nel rispetto delle norme speciali vigenti in materia.

Art. 35 - comma 1 (Esumazioni ed Estumazioni–Oneri) modificato con delibera n. 7 del 12/03/2013

1. Tutte le operazioni relative alle esumazioni o estumulazioni sono assicurate dal Comune.
2. L'utente, per le operazioni di cui al punto 1, dovrà rimborsare all'Ente la somma dallo stesso sostenuta con l'ausilio di ditta specializzata e autorizzata ai suddetti interventi.

CAPO X

DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI – NORME GENERALI

Art. 36 - Aree e loculi soggetti a concessione

1. Le concessioni cimiteriali di cui al precedente art. 1 sono limitate ai lotti di aree previsti nel piano regolatore del cimitero.
2. Il piano di cui al comma precedente indica tutte le concessioni di area in atto con le generalità dei concessionari.
3. Sono soggette alla disciplina del presente regolamento sia i loculi che le aree di nuova costruzione che quelli già concessi e resisi disponibili.

Art. 37 - Limiti alle concessioni.

1. La concessione di aree e loculi cimiteriali in applicazione del presente regolamento è limitata:
 - a) alle famiglie aventi la residenza anagrafica in questo comune;
 - b) ad enti e comunità, previa deliberazione della Giunta Municipale;
2. Alla stessa concessione possono essere interessate anche più famiglie, enti e comunità. In questo caso dall'atto di concessione risultano le rispettive quote di manutenzione e la responsabilità solidale.
3. Le eventuali richieste non rientranti nelle precedenti lettere a) e b) sono esaminate dal responsabile del servizio, tenuto conto della disponibilità delle aree.

Art. 38 - Programmazione delle concessioni.

1. Il responsabile del servizio, con il custode cimiteriale, entro il 31 dicembre di ciascun anno, verifica, con apposito atto, la disponibilità dei loculi da dare in concessione. Se il numero dei loculi disponibili è inferiore alle morti previste nel corso dei successivi due anni, dispone il rilascio di nuove concessioni esclusivamente per la tumulazione di persone decedute.
2. La detta relazione è immediatamente comunicata all'amministrazione con la proposta di un programma di intervento.

CAPO XI - PROCEDURA PER OTTENERE LE CONCESSIONI

Art. 39 - Atto di concessione.

1. Le concessioni cimiteriali di cui al precedente art. 36 sono fatte, a seguito di domanda, come segue:
 - a) per le aree per la realizzazione di cappelle private, nelle sole aree indicate nel piano regolatore cimiteriale, con atto pubblico ricevuto dal segretario comunale, a seguito assegnazione mediante procedura ad evidenza pubblica;
 - b) Per le concessioni di loculi o fosse, a seguito decesso con il seguente ordine:
nel caso di loculi dalla prima loculo in alto della prima colonna a sinistra dei colombari;
nel caso di fosse per la costruzione di tombe dalla prima fossa, in alto, lato monte a sinistra;
Nel caso di loculi, è consentita la concessione al coniuge del loculo attiguo a destra, di quello assegnato al defunto.
2. L'atto di concessione segue lo schema approvato dal responsabile del servizio tecnico;

Art. 40 - Durata delle concessioni.

1. Le concessioni cimiteriali sono sempre temporanee ed hanno la durata:
 - a) di anni 99 (novantanove), dalla data di stipula del contratto di concessione, le concessioni per la costruzione di sepolture private, cappelle, a sistema di tumulazione;
 - b) di anni 50 da computarsi dalla data dell'ultima sepoltura, per le concessioni di fosse;
 - c) di anni 50 per la concessione di loculi, da computarsi dalla data della sepoltura;
2. Alla scadenza della concessione, in assenza del rinnovo di cui al successivo capo XII, il terreno o il loculo torna nella piena disponibilità del comune e le opere sono acquisite al patrimonio comunale.

Art. 41 - Tariffa delle concessioni - Responsabilità per danni.

1. Le concessioni sono fatte con l'applicazione della speciale tariffa in vigore al momento della domanda di concessione risultante dal timbro di arrivo al protocollo generale del comune.
2. Il comune è esente da responsabilità per danni a lapidi, tombe, segni o monumenti funebri, arrecati da ignoti visitatori, anche in caso di imperizia o disattenzione nell'uso di attrezzature disponibili nel cimitero.

Art. 42 - Concessioni per tumulazioni provvisorie.

1. La concessione di loculi cimiteriali per le tumulazioni provvisorie, se esistenti, è consentita se:
 - a) viene autorizzata dal responsabile del servizio ritenendo fondati i motivi della provvisorietà;
 - b) ha una durata non superiore ad un anno;
 - c) viene stipulato regolare contratto;
 - d) viene versato il canone di concessione rapportato al 10% della tariffa di cui al precedente articolo 9 per ogni mese di concessione.

CAPO XI

DIRITTO ALL'USO

Art. 43 - Aveni diritto all'uso, per sepolture di famiglia

1. Il diritto di uso della sepoltura di famiglia è riservato alla persona del concessionario e dei suoi familiari salvo particolari limitazioni poste nell'atto di concessione o nel testamento del concessionario.
2. A tali effetti, si intendono far parte del gruppo familiare del titolare il coniuge, i discendenti ed i coniugi di questi, gli ascendenti e i collaterali.
3. Solo il concessionario d'origine può estendere l'uso della sepoltura ad altri congiunti, indicandoli nell'atto di concessione, così anche per maggiori limitazioni.
4. I titolari per successione, entro un anno, designano uno fra essi che assume, verso il comune, l'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti alla concessione, ferma la responsabilità solidale di tutti i titolari; in difetto degli interessati, provvede a tale designazione il responsabile del servizio.
5. Il titolare della concessione che si trasferisce, tiene aggiornato il proprio indirizzo presso l'apposito ufficio, che ne prende nota nel fascicolo individuale del concessionario.
6. Nella concessione a collettività il diritto d'uso è riservato alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario fino a completamento della capienza del sepolcro.
7. Può, altresì, essere consentita, su documentata e motivata richiesta dei concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultano essere state con loro conviventi per almeno anni 2 (due), nonché di salme di persone che hanno conseguito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari.
8. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di 500 (cinquecento) Euro.

Art. 44 - Aveni diritto all'uso, per tumulazioni in loculi o tombe

1. Il diritto alla tumulazione è riservato alla persona del primo concessionario e a quelle della sua famiglia secondo la discendenza jure sanguinis in linea retta, senza distinzione di sesso, salvo particolari limitazioni nei rispettivi atti di concessione.
2. A tali effetti, si intendono far parte del gruppo familiare del titolare il coniuge, i discendenti ed i coniugi di questi, gli ascendenti.
3. Solo il concessionario d'origine può estendere l'uso della sepoltura ad altri congiunti, indicandoli nell'atto di concessione, così anche per maggiori limitazioni.
4. I titolari per successione, entro un anno, designano uno fra essi che assume, verso il comune, l'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti alla concessione, ferma la responsabilità solidale di tutti i titolari; in difetto degli interessati, provvede a tale designazione il responsabile del servizio, individuando il più anziano tra i discendenti aventi diritto;
5. Il titolare della concessione che si trasferisce, tiene aggiornato il proprio indirizzo presso l'apposito ufficio, che ne prende nota nel fascicolo individuale della concessione.
6. Nella concessione a collettività il diritto d'uso è riservato alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario fino al completamento della disponibilità dei loculi concessi.
7. Può, altresì, essere consentita, su documentata e motivata richiesta dei concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultano essere state con loro conviventi nonché di salme di persone che hanno conseguito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari.
8. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di 500 (cinquecento) Euro.

Art. 45 - Ammissione in sepoltura di famiglia e per collettività

1. Nella sepoltura di famiglia sono ammesse le salme, ed eventualmente i resti, le ceneri, i feti delle persone, ovunque decedute, o già altrove sepolte, che risultano avere diritto, secondo l'atto di concessione e successivi trapassi e che non hanno manifestato intenzione contraria al loro seppellimento nelle sepolture medesime, oppure nei confronti delle quali il concessionario dei precitati diritti, non ha stabilito la loro esclusione dalla sepoltura stessa.

2. Se il concessionario è un ente o una comunità, sono ammessi nella sepoltura i rispettivi membri, a' sensi dello statuto relativo; l'ente o comunità presenta, di volta in volta, apposita dichiarazione e la richiesta di tumulazione.
3. Nessun atto inerente al diritto di sepolcro è permesso se sorgono dubbi sul diritto del richiedente, oppure quando è fatta opposizione da parte di aventi diritto. Il richiedente prova il suo diritto o rimuove l'opposizione. Le controversie fra i titolari di diritti di sepoltura sono comunque di competenza del giudice ordinario.
4. Salvo assegnazione preventiva e nominativa da parte del concessionario, il diritto al seppellimento è dato dall'ordine di premorienza.
5. Nella sepoltura non sono accolte salme in numero superiore ai loculi autorizzati.
6. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di 500 (cinquecento) €.

Art. 46 - Ammissione alla tumulazione.

1. Nei loculi e nelle tombe concesse sono ammesse le salme ed, eventualmente, i resti, le ceneri, i feti delle persone, ovunque decedute, o già altrove sepolte, che risultano avere diritto secondo l'atto di concessione e successivi trapassi e che non abbiano manifestato intenzione contraria al loro seppellimento nei loculi medesimi, oppure nei confronti delle quali il concessionario dei precitati diritti, non ha stabilito la loro esclusione dalla sepoltura stessa.
 2. Se il concessionario è un ente o una comunità, sono ammessi nella sepoltura i rispettivi membri, ai sensi dello statuto relativo; l'ente o comunità presenta, di volta in volta, apposita dichiarazione di tumulazione.
 3. Nessun atto inerente al diritto di sepolcro è permesso se sorgono dubbi sul diritto del richiedente, oppure quando è fatta opposizione da parte di aventi diritto. Il richiedente prova il suo diritto o rimuove l'opposizione. Le controversie fra i titolari di diritti di sepoltura sono comunque di competenza del giudice ordinario.
 4. Salvo assegnazione preventiva e nominativa da parte del fondatore o divisione, il diritto al seppellimento fra gli stessi titolari jure sanguinis è dato dall'ordine di premorienza
- Art. 11 - Divieto di cessione dei diritti d'uso.**

1. E' vietata la cessione del diritto d'uso tra privati; ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi titolo rientra nella piena disponibilità del comune.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1000 (mille) €.

CAPO XII – LAVORI - MANUTENZIONE

Art. 47 - Autorizzazione ad eseguire i lavori.

1. Nessun lavoro può essere eseguito all'interno del cimitero senza il prescritto titolo abilitativo.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50/00 a 500/00 euro.

Art. 48 - Doveri in ordine alla manutenzione.

1. Il concessionario ed i suoi successori provvedono, per tutto il tempo della concessione, alla solida e decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative; ad eseguire restauri ed opere che l'amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportune per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene; a rimuovere eventuali abusi.
2. In caso di inadempienza a tali obblighi, il responsabile del servizio ricorre al potere di ordinanza e diffida, disponendo, se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un congruo deposito a garanzia dell'esecuzione delle opere stesse, che saranno eseguite eventualmente d'ufficio con spese a carico dei concessionari.

CAPO XII - RINNOVO DELLE CONCESSIONI

Art. 49 - Rinnovo delle concessioni.

1. I concessionari e loro eredi hanno diritto, in via di principio, a richiesta, di ottenere il rinnovo delle concessioni.
2. Nel caso di loculi, o fosse per la realizzazione di tombe, questo verrà consentito previa verifica della disponibilità di posti per il seppellimento di salme, previsto nei successivi due anni, qualora non via sia detta

disponibilità, il rinnovo viene negato.

3. Per esercitare tale diritto, almeno sei mesi prima della scadenza, fanno apposita domanda al comune.

4. L'eventuale diniego, nel rispetto della procedura di cui all'art. 10-bis della legge 07.08.1990, n. 241, e successive modificazioni, è pronunciato dal responsabile del servizio con apposita determinazione motivata da notificare al richiedente.

5. Il rinnovo della concessione:

a) può essere condizionato alla previa esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché alla realizzazione di opere di abbellimento;

b) è perfezionato entro sei mesi dalla scadenza della precedente concessione fermo restando che la somma dovuta in applicazione delle tariffe vigenti al momento per le nuove concessioni è versata alla tesoreria comunale entro il termine di scadenza delle precedenti concessioni.

Art. 50 - Rinuncia alle concessioni.

1. I concessionari possono, in qualsiasi momento, rinunciare alla concessione.

2. La rinuncia risulta da apposita dichiarazione autenticata dal responsabile del servizio. Il responsabile del servizio dopo essersi accertato che il loculo o i loculi oggetto della rinuncia si trovano in un normale stato di conservazione, con apposita determinazione prende atto della rinuncia e dispone il pagamento della somma determinata in applicazione della tariffa di cui al successivo art. 51.

3. I loculi retrocessi o comunque rientrati nella piena disponibilità del comune, sono riassegnati in concessione.

4. Il responsabile del servizio, dopo aver disposto quanto prescritto dal precedente comma 2, include il loculo o i loculi rientrati nella piena disponibilità del comune in apposito elenco da tenere a disposizione di quanti possono avere interesse ad ottenere, in concessione, i detti loculi.

Art. 51 – Rinuncia alle concessioni – Rimborso parziale del canone.

1. Per la rinuncia alla concessione è rimborsata la somma risultante dall'applicazione della seguente formula matematica:

$$S = A - \frac{A \times T}{N}$$

Dove:

S = somma da rimborsare; A = somma pagata per la concessione; T = numero degli anni interi trascorsi dalla data della concessione; N = durata in anni della concessione

Art. 52 – Cause di decadenza.

1. La decadenza delle concessioni ha luogo nel caso di perdurante grave stato di abbandono e di incuria.

2. La decadenza, preceduta sempre da diffida ad eseguire le opere entro un ragionevole termine, è dichiarata, con atto motivato, dal responsabile del servizio e notificato ai concessionari o aventi titolo nelle forme previste per la notificazione di atti processuali civili.

3. Con lo stesso atto è fissato il giorno in cui, incaricati del comune, si recano nel cimitero per redigere il "verbale di consistenza" di quanto è oggetto della concessione.

4. Nel caso di decadenza dalla concessione nulla è dovuto ai concessionari i quali hanno la facoltà di disporre dei materiali e di quanto asportabile nel pieno rispetto delle vigenti norme sanitarie.

5. Le operazioni di recupero sono eseguite sotto la stretta sorveglianza del responsabile del servizio sanitario della A.U.S.L.. Per lo scopo, nella diffida, sono precisate:

a) le notizie che precedono;

b) il termine entro cui sono eseguite le estumulazioni con l'avvertimento che, non provvedendovi, sono eseguite d'ufficio con il trasferimento dei resti mortali nell'ossario del comune o, occorrendo, nel campo comune delle inumazioni.

6. La decadenza dalle concessioni ha inoltre luogo, se il concessionario non dà corso alla realizzazione delle opere entro cinque anni dall'atto di concessione e successive eventuali proroghe;

Art. 53 – Decadenza dalla concessione per mancata realizzazione dell'opera.

1. In caso di «decadenza» dalle concessioni per mancata realizzazione dell'opera, sono rimborsati, al concessionario, soltanto i due terzi del corrispettivo globale versato per ottenere la concessione dell'area con esclusione di qualsiasi spesa contrattuale e per eventuali lavori eseguiti.

2. Di quanto precede è informato il concessionario con la lettera di diffida di cui al precedente articolo 15.

3. Con lo stesso atto con il quale viene dichiarata la decadenza è disposto il rimborso della somma di cui al comma 1.

Art. 54 - Censimento delle concessioni in atto.

1. Entro nove mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento l'ufficio comunale provvede:

- a) alla raccolta di tutte le concessioni in atto;
- b) alla elencazione, con tutti gli estremi, degli atti di concessione in apposito "registro - scadenario delle concessioni di aree e loculi cimiteriali";
- c) alla proposta di regolarizzazione delle concessioni non risultanti da atto scritto.

Art. 55 - Regolarizzazione delle concessioni in atto.

1. Tutte le concessioni in atto non perfezionate con apposito atto, sono regolarizzate entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

2. A tal fine, l'ufficio comunale notifica, agli interessati, entro il termine di cui al comma precedente, apposito invito a regolarizzare la concessione fissando un termine, non inferiore a 90 giorni, per farne richiesta.

Art. 56 - Procedura per la regolarizzazione delle concessioni.

1. Per ottenere la regolarizzazione delle concessioni gli interessati allegano, alla domanda di cui al precedente articolo 12, l'originale della quietanza rilasciata dal tesoriere comunale o altra prova dell'avvenuto pagamento del canone di concessione ritenuta valida dall'ufficio di ragioneria.

2. La concessione in sanatoria è fatta con decorrenza dalla data del versamento del saldo se la ricevuta precede la data della morte dei defunti ivi tumulati.

3. Nel caso di mancato pagamento della concessione trova applicazione la tariffa in vigore al momento della regolarizzazione, con decorrenza dalla data della effettiva occupazione dell'area da desumere dagli atti d'ufficio, dalla data di morte dei defunti ivi tumulati o inumati.

4. Gli schemi di atti di concessione in sanatoria sono approvati dal responsabile del servizio.

CAPO XII

LAVORI EDILI ALL'INTERNO DEL CIMITERO

Art. 57 - Lavori privati nei cimiteri.

1. Nessun lavoro è eseguito dai privati nei cimiteri senza il prescritto titolo abilitativo comunale, conforme al Piano Regolatore Cimiteriale, o comunque alle planimetrie di progetto del medesimo.

2. I modesti lavori di apposizione di marmi, lapidi, intonaci, e similari, sono comunicati al responsabile del servizio, il quale verifica il decoro e l'opportunità dei medesimi;

3. I colori delle pareti esterne e dei marmi, relativi a tutte le realizzazioni interne al cimitero vengono controllati dal responsabile del servizio e dal custode, con attenzione all'uso di tonalità tenui e di gradevole inserimento nel contesto.

4. L'autorizzazione per la realizzazione di tombe e cappelle, è rilasciata solo a privati, associazioni non aventi scopo di lucro e comunità aventi sede nel comune.

5. E' esclusa qualsiasi concessione o autorizzazione ad imprese costruttrici, agenzie, ecc. aventi scopo di lucro.

6. Per le procedure trovano applicazione le norme e gli strumenti edilizi che disciplinano la materia in questo comune.

7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cento a cinquecento euro.

Art. 58 - Assunzione di imprese per lavori privati nei cimiteri.

1. Fermo restando che nessun lavoro può essere eseguito nei cimiteri comunali senza il titolo abilitativo di cui al precedente articolo 57, previa comunicazione al comune del nominativo dell'impresa esecutrice.

Art. 59 - Orario di lavoro - Sospensione dei lavori.

1. I cantieri di lavoro operanti all'interno dei cimiteri osservano l'orario di apertura dello stesso.
2. Alle ore 13 dei giorni prefestivi cessa qualsiasi attività ed i cantieri sono riordinati.
3. I lavori riprendono solo il giorno successivo a quello festivo.

Art. 60 - Opere private - Vigilanza - Collaudo.

1. L'ufficio tecnico comunale ha competenza per la vigilanza, il controllo ed il collaudo di tutte le opere private nei cimiteri.

CAPO XIV

NORME FINALI

Art. 61 - Tutela dei dati personali.

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Art. 62 - Abrogazione di precedenti disposizioni.

1. Il presente regolamento disciplina compiutamente la materia e sono abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti.
2. Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario previste in altre norme regolamentari non contemplate dal presente regolamento.

Art. 63 - Vigilanza - Sanzioni.

1. Per la verifica dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento, gli appartenenti alla polizia municipale e qualsiasi altra autorità competente possono accedere ove si svolgono le attività disciplinate.
2. Le sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni al presente regolamento sono definite in applicazione alle disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo 1 della legge 24.11.1981, n. 689 e successive modificazioni.
3. Le somme riscosse per infrazione alle norme del presente regolamento sono introitate nella tesoreria comunale.
4. Il trasgressore ha sempre l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce.

Art. 64 - Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Sig. Agrippa Rocco

PARERE FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica

IL FUNZIONARIO

Responsabile del servizio

F.to Dott. Stefano Cortale

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. ssa Antonia Criaco

PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità contabile

IL FUNZIONARIO

del Servizio Finanziario

ANNOTATO, ai sensi dell'Art. 49 del D.L.vo N. 267 del 18/8/2000;
L'IMPEGNO DI SPESA di L..... al cap..... del bilancio.....
ATTESTANDO LA RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA.

IL RAGIONIERE CAPO

Data.....

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione dell' Art. 124, del D.L.vo N. 267 del 18/8/2000;

- E' stata affissa all'Albo Pretorio del Comune il giorno 12 FEB. 2007, Prot. N. 1635 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art.124 del D.L.vo n. 267 del 18/8/2000);

Data 12 FEB. 2007

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Antonia Criaco

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione del D.L.vo n. 267 del 18/8/2000;

- E' divenuta esecutiva il giorno.....;
- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3);
- dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti (Art. 133, comma 2);
- E' stata affissa all'Albo Pretorio comunale, come prescritto dall'Art.134, comma 3, per quindici giorni consecutivi dal..... al....., senza reclami.

Data.....

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Antonia Criaco

E' COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE e consta di n. 16 fogli

12 FEB. 2007

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Antonia Criaco